



Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/424

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell'Ordine il 17/12/2022

OGGETTO: Contratto somministrazione lavoro di unità lavorativa

Consiglieri presenti:

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	A	MOSCARELLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	P	FOSSATI	LUISA	P	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	P	GULINO	MARIA ANTONIETTA	P	RICCIARINI	GIACOMO	P
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	P	SERIO	PAOLA	P
CIULLI	TOMMASO	P	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	A

Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visto l'art.36 del D.Lgs 50/2016 relativo ai "contratti sotto soglia", che al comma 2, lettera a) consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto;

Visto il comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che dispone il limite a € 5.000, oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso ai Mercati Elettronici della PA;

Visto l'art.6 del "Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture" aggiornato dopo il Decreto Semplificazioni DI. n. 76/2020 e approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/108 del 14/11/20 che stabilisce che è consentito un affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 50/2016, senza limiti di importo, qualora per ragioni di natura tecnica, alla scadenza di un servizio, l'Ente decida di non interrompere il medesimo servizio già in essere, affidando il contratto ad un operatore economico determinato;

Visto l'art. 35 del ccnl integrativo 1998/2001 secondo il quale "Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni";

Visto l'art. 2 c. 2 e c. 2 bis del D.lgs. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, che ribadisce l'esclusione degli ordini professionali dagli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavoro per la Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 56 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 che prevede che le Amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato che gli uffici sono in difficoltà per la perdurante carenza di personale dovuta all'assenza di un'unità lavorativa, che si trova in congedo straordinario a causa di una prolungata malattia e che perciò non può essere sostituita in maniera definitiva;

Data la riscontrata professionalità dell'agenzia Manpower Group che ha fornito a questo Ente personale esperto e qualificato;

Data l'opportunità di rinnovare il contratto attualmente in essere all'unità lavorativa già formata nelle varie attività di segreteria e che quindi ormai non necessita di affiancamento ma procede in maniera autonoma;

Visto inoltre che il preventivo presentato dall'agenzia dall'azienda Manpower SRL conferma i costi del contratto attuale ed è congruo con i prezzi del mercato prot. 11552 del 12/12/22;

Preso atto che tutti i consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che l'acquisto effettuato non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo grado, o del coniuge o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell'Ordine degli Psicologi della Toscana approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con delibera G/108;

Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato la disponibilità dell'importo necessario ad effettuare la spesa nel bilancio di previsione 2023, di conseguenza, ha attestato la regolarità dell'impegno previsto;

DELIBERA

Di procedere con l'attivazione di un nuovo contratto di somministrazione lavoro assunzione di un'unità lavorativa con inquadramento B1 (CCNL Enti pubblici non economici) con mansioni amministrative per il periodo previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 con orario di 36 ore settimanali acquistando il servizio dall'azienda Manpower SRL.

Il RUP (Responsabile unico del procedimento) è incaricato di procedere con un affidamento diretto alla ditta Manpower Group SpA sul mercato elettronico MEPA o piattaforma START.

La già nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) dott.ssa Cristina Fortini come da delibera G/28 del 30/03/17, non ha ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale o potenziale come già dichiarato nel prot. 7660 del 01/12/21.

Il costo complessivo stimato in € 13.000,00, oltre Iva, sui solo compensi dell'agenzia interinale, viene imputato al Titolo 11, Categoria 04, Capitolo 60 "Lavoro interinale straordinario" del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 che presenta la disponibilità necessaria.

PRESENTI:13	VOTANTI:13	FAVOREVOLI: 13	CONTRARI: 0	ASTENUTI: 0
-------------	------------	----------------	-------------	-------------

Il Segretario

(dott.ssa Rossella Capecci)

La Presidente

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)